

ATTO N. DD 4089

DEL 17/08/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 180

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE N. 26 AL PRG - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Vische la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato con Deliberazione G. R. n. 119-35711 del 27/02/1990, successivamente modificato con Variante Generale al P.R.G.I. vigente, approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 8-1350 del 20/11/2000;
- ha approvato undici Varianti Parziali al P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 22 luglio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 25 al Piano Regolatore vigente;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 22 luglio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al Piano Regolatore vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 3621 del 28 luglio 2021 (ns. prot. n. 80179 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP_014/2021)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.512 abitanti nel 1971, 1.400 abitanti nel 1981, 1.345 abitanti nel 1991, 1.417 abitanti nel 2001, 1.314 abitanti nel 2011 e 1.181 abitanti al 1° gennaio 2021, dati che evidenziano un andamento demografico in costante decremento;
- superficie territoriale di 1.708 ettari, così ripartiti: 308 di pianura (pari a circa il **18%** del territorio comunale) e 1.399 di collina (circa **82%** del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.409 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa **83%** del territorio comunale), 181 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 19 ettari con pendenze superiori al 25%;
- in riferimento all'agricoltura e foreste si evidenziano, 768 ettari in *Classe I*[^] (pari a circa il **45%** del territorio comunale), 667 ettari nella *Classe II*[^] (pari a circa il **39%** della superficie comunale) e 209 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il **12%** del territorio comunale);

- è compreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino, denominata "*EPOREDIESE*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 8 di approfondimento sovracomunale di "**Caluso**", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... *referimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'articolo 22 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato dall'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2 come "centro storico di tipo D di rilevanza provinciale";
- sistema produttivo: non è compreso in ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 81 "*di Mazzè*" e n. 84 "*del Lago di Candia*" ed è interessato dall'ultimo tratto della nuova sede viaria di collegamento tra la S.P. n. 56 e la S.P. n. 81;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso del Fiume Dora Baltea e dalle acque pubbliche dell'Emissario del Lago di Candia, dal Fosso dell' Oriol, dall' Oriale e dalla Roggia del Bosco;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 336 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 3-5 anni e 350 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-30 anni;
- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 815 ettari di territorio comunale e la previsione di un "*limite di progetto tra fascia B e fascia C*" di circa 3 km di lunghezza;
- tutela ambientale: una zona di 8 ettari del territorio comunale è interessata dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" - BC 10036, Sito d'Interesse Comunitario (S.I.C.), individuato dalla Regione Piemonte e denominato "*Lago di Candia*" ed una porzione del territorio comunale di 82 ettari, in prossimità del Lago di Candia, è classificata dal P.T.C. "*area di pregio ambientale*";

preso atto che il Comune di Vische è esonerato dall'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 22 luglio 2021, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G., adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, l'Amministrazione Comunale, intende variare il Piano, accogliendo alcune segnalazioni di privati, introducendo le seguenti modifiche:

modifica n. 1: propone lo stralcio, in considerazione della mancata attuazione dagli anni 2000 (anno di approvazione della Variante Generale al Piano), di un'area residenziale di espansione "RF11" sia per le considerevoli dimensioni della stessa che per l'assenza di strade interne ed aree a servizio esistenti, assoggettata a strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.), la quale comporta:

- la variazione di destinazione d'uso della zona "... *RF11* da residenziale *ad area di tutela ambientale, mantenendo la strada in previsione per il collegamento tra via Candia e via Cavour* ... trasformando l'attuale area di tutela ambientale TA (originariamente pensata per "*arginare*" il nuovo complesso edificatorio) in area agricola A; tale variazione non comporta riduzione della capacità insediativa

residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente in quanto si inserisce una norma all'interno delle NTA, definita **art. 44 - "tesoretto"**, che mantiene la volumetria edificatoria/C.I.R. "congelata" per future necessità puntuali. ... che ... saranno formalizzate mediante richiesta di Variante Parziale,;

- l'eliminazione delle "... aree a servizi SV10 e SV11 (aree verdi) ed SP13 (area parcheggio), viste le loro posizioni decentrate e non più afferenti né l'area oggetto di stralcio né la strada in previsione; tale variazione comporta l'eliminazione di aree per servizi pubblici per una **superficie complessiva di mq. 485,30**, inferiore al limite massimo di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77, ovvero 0,5 metri quadrati per abitante (essendo la capacità insediativa di piano pari a 1760 abitanti, tramite variante parziale si può portare a una riduzione massima delle aree a servizi pari a mq. 880)";

- l'inserimento in mappa dell'edificio insistente sull'area RF12, realizzato in forza di P.E.C. giunto a conclusione, con conseguente trasformazione in area RE26 (uniformandola dal punto di vista urbanistico all'area RE05 adiacente) e della restante porzione di lotto inedificata in area TA, ancorché già catastalmente frazionata a conclusione del P.E.C. sopra menzionato;

modifica n. 2: è finalizzata all'eliminazione di una porzione di area a destinazione d'uso produttiva esistente, caratterizzata da terreno in forte pendenza e dunque inutilizzabile a fini produttivi, nell'ottica "... dell'Amministrazione ... di non gravare il privato di tasse di superficie su terreni non utilizzati/utilizzabili ai fini reali. ...". Il lotto oggetto di stralcio, ha superficie territoriale pari a mq 1.350 e viene inserito in area agricola "A". La variazione comporta l'aggiornamento della scheda quantitativa di piano per le aree "PC" e della scheda specifica di area "PC 01".

Gli elaborati di Variante, in considerazione delle modifiche proposte, non contengono verifiche con le condizioni del rischio idrogeologico delle aree né con il Piano di zonizzazione acustica, limitandosi a confermarne la compatibilità. La Variante contiene una sintetica dichiarazione di coerenza dell'intervento proposto con i Piani sovracomunali, (PTR, PPR e PTC2).

preso atto, che per quanto attiene la Verifica di VAS, la documentazione di Variante e la deliberazione C.C. n. 28 del 22/07/2021, di adozione della stessa, evidenzia che è stata "sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica con la prevista fase di consultazione, ai soggetti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 855 del 23/02/2021";

preso atto, altresì che il citato Organo Tecnico Comunale, in data 27 maggio 2021, sulla scorta dei pareri pervenuti, ha ritenuto di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i contenuti proposti dalla Variante Parziale n. 26 al P.R.G. vigente;

dato atto che, ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 28 del 22 luglio 2021, di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G. vigente:

- **contiene** ... "l'elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... **non coerente con il testo del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77** ... ;

- **non contiene** il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito **al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate** e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

- **contiene** la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita "... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ...";

- **non riporta** quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R;

omissis

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10 settembre 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città

Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G. vigente del Comune di Vische, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 22 luglio 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 26 al P.R.G. sono formulate le seguenti osservazioni:

a) la documentazione di Variante, dai contenuti estremamente sintetici, nel proporre le modifiche esplicitate in premessa, riporta l'elenco delle condizioni per la quale una Variante al P.R.G. vigente può essere classificata come "Parziale", limitandosi a generiche affermazioni in merito al rispetto delle suddette. Si evidenzia, con la presente, **la necessità di effettuare una verifica puntuale delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.U.R.** ed in particolare, in questo caso, con quanto previsto per la **classificazione come Variante Parziale**, alla:

- **lettera a)** la quale recita "*non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riguardo alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*" la frase è riportata per esteso all'interno della "*Relazione Tecnica*" ma non è contenuta nella Deliberazione di adozione dell'atto (cfr: *DCC n. 28 del 22/07/2021*), verifichi pertanto, l'Amministrazione Comunale, che le proposte di Variante non siano state oggetto di **modifiche "ex officio"** da parte della Regione Piemonte in sede di approvazione dello strumento

urbanistico generale.

- **lettera c)** la quale recita “*non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi di cui alla presente legge*”; la “*Relazione Tecnica*”, contiene esclusivamente la verifica effettuata rispetto alla modifica proposta in Variante.

Pertanto, **prima di procedere con l’approvazione della Variante** in oggetto, è necessario siano effettuate le **verifiche sopraindicate e dimostrato il rispetto delle condizioni dettate dalle citate lettere a) e c) di cui al comma 5, art. 17 L.R. 56/77**; qualora non sia possibile avere **riscontro positivo**, si invita l’Amministrazione Comunale ad utilizzare altra tipologia di Variante al P.R.G., al fine di **non incorrere nell’approvazione di atti amministrativi illegittimi e di conseguenza nulli**;

b) con riferimento a quanto precede, si richiama l’attenzione al dettato del comma 7 dell’art. 17 della L.U.R., il quale richiede, in merito alla necessità di riportare nella deliberazione di adozione della variante parziale “... *la puntuale elencazione [comma 5 lettere da a) ad h)] delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... e di un prospetto numerico che evidenzi ... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...*”.

Si sottolinea, inoltre, che la Tabella esplicativa della Capacità Insediativa relativa alle aree di Piano [cfr: DCC 28/2021], **non assolve** la funzione richiesta dal **comma 5**, più volte richiamato, così come **non appare corretta** l’affermazione di cui al punto due del deliberato “... **2) DI APPROVARE la tabella così come richiesta dal competente settore della Città Metropolitana di Torino**”, trattandosi di specifica richiesta normativa (cfr: *comma 5, articolo 17 L.R. 56/77*), come meglio argomentato in precedenza. Con riferimento a quest’ultimo capoverso, si ricorda, per completezza di informazione che la **Città Metropolitana è chiamata ad esprimersi in merito ai contenuti di Variante Parziale sia con riferimento alla compatibilità/incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) sia in merito alla strutturalità della Variante oltre a formulare osservazioni nell’interesse pubblico. Il parere di compatibilità con il PTC2 espresso dall’Ente scrivente, non surroga le verifiche previste dall’articolo 17 della L.R. 56/77 in capo al Comune, nell’iter di approvazione di una Variante classificabile come Parziale.**

c) per quanto attiene il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si rammenta che l’atto di adozione della Variante Parziale non riporta quanto previsto dall’art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R, nella parte che recita testualmente “... *nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*”;

d) la verifica di compatibilità con i Piani sovraordinati, limitata ad una generica affermazione di coerenza con i principi generali propugnati dagli stessi, deve essere integrata con l’analisi puntuale delle modifiche introdotte, anche avvalendosi del supporto di cartogrammi raffiguranti le previsioni vigenti di PTR, PPR e PTC2, in particolare per quest’ultimo, per le aree in considerazione;

e) si ricorda che tutti gli elaborati di Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati; per quanto riguarda, la denominazione degli stessi, si invita a fare riferimento all’articolo 14 della L.R. 56/77 “*Elaborati del Piano Regolatore*” e ad integrare la documentazione con il testo delle Norme di Attuazione;

Alla luce di quanto precede, si ricorda, che la “**variante parziale**” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò **contenere**, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “variante strutturale” ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e di chiarezza** che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa ed il **rispetto dei parametri indicati dalla vigente normativa in materia**;



Città metropolitana di Torino

f) a titolo consultivo, in riferimento al procedimento di VAS, la documentazione di Variante richiama quale riferimento la deliberazione G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, si evidenzia che il quadro normativo regionale di riferimento aggiornato, risulta essere la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016; si segnala, inoltre, la necessità di allegare alla “*Relazione Illustrativa*”, benchè il procedimento di verifica di VAS si sia concluso con l’esclusione dal successivo procedimento di Valutazione Strategica, la nota di richiesta dei pareri ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA), i pareri pervenuti dai suddetti Soggetti e le conclusioni dell’Organo Tecnico Comunale (OTC);

3. che alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, a seguito delle verifiche sopra richieste, trova pertanto applicazione quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito ... **al rispetto dei parametri** di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";

4. di trasmettere al Comune di Vische, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 17/08/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Fortunato Asprea